Art. 42
Trasferimenti

1 Fermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente articolo, il trasferimento di un lavoratore in altro comune può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta dello stesso accolta dall'Azienda.

2 Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.

3 Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore ha facoltà di opporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione Aziendale, sentito l'interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del ricorso e decide sul merito del provvedimento.

4 In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori, l'Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente gli eventuali problemi connessi.

5 Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui l'Azienda dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6 Il lavoratore trasferito:

- conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a particolari prestazioni in atto presso l'unità di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione;
- acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche prestazioni.

7 I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella di provenienza, sempre che si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio[(I)] dell'interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:

a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l'Azienda non possa provvedere direttamente all'alloggio, verrà concordata tra l'Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede

[(I)] Intendendosi per tale il luogo che deve essere oggetto di comunicazione all'Azienda ai sensi del comma 4 dell'art 19 ("Assunzione").

locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare.
Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza.
Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 7 anni e verrà aggiornata dopo 4 anni in relazione alle eventuali rivalutazioni del canone.
Nelle Aziende con più di 150 dipendenti, l'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di "una tantum", in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell'importo mensile dell'indennità di alloggio come sopra determinato e l'eventuale aggiornamento avverrà dopo 4 anni dal trasloco. L'indennità in forma di "una tantum" verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;

b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l'obbligo), sarà corrisposto per 5 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle "maggiori spese di viaggio", determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU.
Il trattamento previsto dalla presente lettera b sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale.

Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l'Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell'effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare.

Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;

c) l'erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;

d) il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi con l'Azienda;

e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;

f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile Qualora l'interessato si traslochi con famiglia, sarà corrisposta, all'atto dell'effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente un'ulteriore mensilità.

8 I trattamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 7 anni.

9 Al lavoratore trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d) del comma 7.

10 Quanto stabilito dal presente articolo annulla e sostituisce, con effetto dal 1°gennaio 2003, ogni accordo derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale/aziendale esistente in materia, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso - in base alle suddette regolamentazioni - alla predetta data[30]. In ogni caso, per i trasferimenti con decorrenza successiva alla data di sottoscrizione del presente CCNL, verranno erogati i trattamenti di cui agli accordi collettivi richiamati qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore sopporti un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente[(II)].

11 Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente comma 7 del presente articolo, formeranno oggetto di esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti caratterizzati da una maggiore e particolare gravosità.

[30] Vedi allegati 42a, 42b

[(II)] L'insussistenza dell'effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente potrà essere eventualmente oggetto di verifica in sede locale con le competenti strutture sindacali.

(Normative valide fino al 31.12.2002)

Ex - Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
(C.c.n.l. ENEL 26/7/91)

1. *I trasferimenti possono avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore accolta dalla Direzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 35.*

2. *Nel disporre il trasferimento, la Direzione competente curerà di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse personale dei lavoratore procedendo, tra l'altro - salvo il caso di reimpiego di personale collocato in posizione di riutilizzo che comporti il trasferimento - all'attuazione del provvedimento soltanto nel caso in cui non sia possibile sopperire alle esigenze che lo determinano mediante lavoratori reperiti "in loco" o disposti a trasferirsi volontariamente.*

3. *Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano, nonché, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia comunque inferiore a 30 giorni.*

4. *Salvi i casi disciplinati da successivo comma 9° il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dalle strutture di cui all'art. 38, ha facoltà di proporre opposizione alla Direzione immediatamente superiore a quella che ha disposto il provvedimento di trasferimento, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso.*

5. *La Direzione, cui è stato proposto appello, entro 20 giorni dalla notifica dell'opposizione del lavoratore, valutate in contraddittorio con l'interessato, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38, le considerazioni da lui esposte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.*

6. *I trasferimenti disposti per ragioni di servizio avranno luogo, di norma, nell'ambito territoriale del Compartimento per il personale addetto alla produzione e trasmissione e, nell'ambito territoriale del Distretto, per il personale addetto ad altre attività.*

7. *Eccezionalmente, i trasferimenti stessi potranno aver luogo anche fuori dell'ambito delle anzidette circoscrizioni territoriali.*

8. *Le limitazioni territoriali di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a domanda ed a quelli riguardanti personale di gruppo A e quadri, nonché lavoratori collocati in posizione di riutilizzo.*

9. *Quando si rende necessario il trasferimento collettivo, cioé di gruppi di lavoratori, le Parti stipulanti convengono che le Direzioni competenti a disporre il trasferimento stesso ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali regionali con un congruo preavviso al fine di consultarsi con esse - secondo le modalità di cui ai commi 8° e 9° dell'art.48 - sugli eventuali insorgenti problemi relativi al personale interessato. In particolare, formeranno oggetto di consultazione - a valle di quanto già avvenuto, ai sensi del citato art. 48, per - l'individuazione dei dipendenti da collocare in posizione di riutilizzo - gli eventuali interventi di riqualificazione di cui al comma 14° dell'art.25, nonché i tempi e le modalità di detto riutilizzo in individuate unità organizzative dell'Ente operanti sul territorio.*

10. *Nei casi di trasloco determinato da trasferimento per ragioni di servizio in altro Comune, quando l'Ente non possa provvedere direttamente all'alloggio, verrà concordata tra l'Ente ed il lavoratore, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38, una indennità mensile pari al 80% dell'equo canone riferito ad un alloggio, ubicato nella nuova residenza, di caratteristiche analoghe a quello abitato nella località di provenienza, comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare. Tale indennità verrà corrisposta per 10 anni e verrà annualmente aggiornata in relazione alle eventuali variazioni dell'equo canone.*

11. *L'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma "una tantum", in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra ENEL ed Organizzazioni sindacali) dell'importo mensile dell'indennità di alloggio come sopra determinato e l'eventuale aggiornamento avverrà all'inizio del terzo, del quinto e del settimo anno dal trasloco: l'indennità in forma "una tantum", verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.*

12. *Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrano nella nuova destinazione.*

13. *Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto al trattamento di quiescenza e al preavviso nel caso che l'Ente dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.*

14. *Al lavoratore che, a seguito del trasferimento in altro Comune, si trasloca, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazioni, rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendere con l'Ente.*

14bis Per il primo periodo di 3 mesi dall'avvenuto trasferimento, al lavoratore viene riconosciuto un trattamento equivalente a quello forfettario di trasferta, secondo le misure previste nell'accordo vigente nella località di trasferimento sempreché la distanza tra la residenza dei lavoratore e la nuova sede di lavoro sia pari o superiore a quindici chilometri.

15. Al lavoratore che venga trasferito ad un posto di lavoro sito in altro Comune è dovuta, tanto nel caso che si traslochi in detto Comune, quanto nel caso contrario, una diaria equivalente ad una mensilità di retribuzione. Nel caso di trasloco, a lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente ad otto giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.

16. Nel caso in cui il trasloco avvenga entro un periodo di due anni dal trasferimento, al lavoratore vengono corrisposte due ulteriori mensilità di retribuzione. Qualora si traslochi con la famiglia viene anche corrisposta – in sostituzione di quanto per lo stesso titolo previsto al comma precedente - una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente a ventiquattro giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.

17. Il lavoratore che, per effetto del trasloco, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.

18. Al lavoratore trasferito in altro Comune a sua domanda e che si traslochi, compete solo il trattamento di cui al comma 14° del presente articolo.

19. A decorrere dal 1° agosto 1979, il trattamento. di cui al comma precedente viene corrisposto per non più di una volta durante il rapporto di lavoro.

20. Il lavoratore che viene trasferito in altro Comune per motivi disciplinari ha diritto soltanto al rimborso delle eventuali spese di trasloco. Ove egli non accetti il trasferimento, è considerato dimissionario.

21. Al lavoratore che, trasferito per ragioni di servizio in altro Comune senza obbligo di risiedervi, compia viaggi di andata e ritorno dal suo Comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro, potrà essere corrisposto per un periodo massimo di cinque anni un rimborso (annualmente rivalutabile) per eventuali maggiori spese di trasporto, da concordarsi col lavoratore stesso, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38.

22. Nel caso in cui il lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune senza obbligo di risiedervi compia non giornalmente viaggi di andata e ritorno dal suo Comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro, per una distanza superiore a cinquanta chilometri, verrà corrisposto un trattamento complessivo - da concordarsi sempre con lavoratore interessato, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38 - che tenga conto sia dei viaggi che dei pernottamenti che il lavoratore dovrà affrontare nel Comune di trasferimento (nella misura forfettaria prevista, a tale ultimo titolo dall'accordo vigente in tale località). Detto trattamento, da corrispondersi per la durata di cinque anni, potrà essere annualmente rivalutato in relazione alle variazioni economiche delle voci che lo compongono (tariffe dei mezzi pubblici e/o accordi economici locali).

23. Qualora non esistano o siano di fatto inutilizzabili mezzi pubblici di trasporto, per ragioni di orario o di coincidenza, per raggiungere la sede di lavoro, i trattamenti di cui ai precedenti due commi sono determinati, per ciascun viaggio, applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali, per le percorrenze superiori ai 12.000 chilometri, in materia di rimborsi spese, in regime di trasferta, per l'uso in servizio di mezzi motorizzati di proprietà dei lavoratore.

24. I trattamenti di cui ai tre commi precedenti sono riconosciuti purché il pendolarismo consenta lo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Essi vengono determinati con riferimento alla residenza in atto alla data del trasferimento e possono essere rideterminati solo in riduzione qualora, nel corso dei cinque anni, il lavoratore sposti la sua residenza avvicinandosi al Comune in cui ha sede il nuovo posto di lavoro.

25. Al lavoratore trasferito non a domanda, per il quale venga risolto il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di licenziamento spettantegli, il rimborso delle spese di cui al 14° comma nonché quanto previsto dal 15° comma dei presente articolo, purché egli si traslochi effettivamente entro un anno dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo.

N. B. - Sulla determinazione dell'indennità alloggio in forma "una tantum" vedasi lettera a pag. 208 del C.c.l. 21 febbraio 1989.

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

26. Al personale trasferito per ragioni di servizio in una sede di lavoro ubicata in Comune diverso da quello della precedente sede é riconosciuta un'indennità di trasferimento a fronte di un effettivo, apprezzabile maggior disagio sopportato dal dipendente rispetto alla situazione preesistente. Detta indennità non compete comunque qualora la distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro sia inferiore a quindici chilometri.

27. *La misura indennitaria, riferita al minimo di stipendio o paga della categoria di inquadramento del lavoratore interessato nel momento antecedente a quello del, trasferimento, é individuata nell'ambito delle seguenti due fasce percentuali:*

- *da 10% a 40% nei confronti del personale trasferito in altro Comune in quanto collocato in posizione di riutilizzo ai sensi del comma 5° o 7° dell'art.48;*
- *da 5% a 30% nei confronti del restante personale trasferito per ragioni di servizio in altro Comune.*

28. *La determinazione individuale della percentuale spettante al lavoratore trasferito viene effettuata dall'Ente - sentito l'interessato, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38 - valutando l'effettivo, apprezzabile maggior disagio derivante dal trasferimento sulla base, di norma, dei seguenti fattori:*

- *in caso di trasloco: situazione del nucleo familiare che si trasloca (es: numero dei componenti, eventuale posizione lavorativa del coniuge e scolastica dei figli); distanza tra il Comune di provenienza e quello di destinazione e diverse caratteristiche dei citati comuni (ivi compreso lo scarto degli indici dei prezzi al consumo tra le due località), difficoltà di reperimento di soluzioni abitative;*
- *in caso di pendolarità: entità e tempi del percorso, esistenza e possibilità di utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici, viabilità delle strade, problematiche riferite al nucleo familiare a fronte dell'obiettiva impossibilità del trasloco da parte del medesimo, trattamento corrisposto per pendolarità non giornaliera.*

29. *L'indennità, individuata nel suo importo iniziale non subisce revisione alcuna, viene corrisposta per la durata di cinque anni (a partire dal quarto mese successivo al trasferimento) nelle seguenti misure: 100% nel primo anno, 90% nel secondo anno, 70% nel terzo, 50% nel quarto e 20% nel quinto anno.*

30. *L'indennità - una volta determinata - viene erogata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio nei confronti del lavoratore "pendolare" ed in misura mensile (per dodici mensilità, ivi compresi i periodi di ferie e le assenze retribuite per malattia) nei confronti di quello "traslocato". In tale ultima ipotesi, a richiesta dell'interessato, l'indennità può essere corrisposta in forma "una tantum" secondo i consueti criteri in atto per tali forme di erogazione. Essa verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di una nuova indennità di trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.*

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) *<u>Indennità alloggio</u> - Premesso che necessario presupposto per l'erogazione dell'indennità di cui ai commi 10° e 11 ° del presente art. 14 è che il lavoratore si stabilisca effettivamente nella località nella quale è stato trasferito per ragioni di servizio, e vi risieda, si riconosce che detta erogazione non è subordinata alla richiesta da parte dell'Ente che il lavoratore medesimo trasferisca anche la famiglia. Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto al rilascio dell'alloggio occupato da lui e dalla sua famiglia nella località di provenienza, ove detto alloggio sia di proprietà dell'Ente o il lavoratore lo avesse occupato godendo di particolari agevolazioni da parte dell'Ente stesso.*

2) *<u>Avvicendamento</u> - L'Ente dà assicurazione che, compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà effettuato un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di origine, dopo 10 anni di permanenza nelle anzidette località.*

3) *<u>Decorrenza nuova normativa</u> - Le modifiche apportate all'art. 14 del C.c.l. 21 febbraio 1989 vengono applicate ai lavoratori trasferiti per ragioni di servizio a far tempo dal 1° gennaio 1991, ad eccezione di quanto previsto al comma 14 bis, che trova applicazione solo nei confronti dei dipendenti il cui trasferimento sia attuato a far tempo dalla data di stipulazione del presente Contratto.*

   Per i lavoratori trasferiti per ragioni di servizio dal 1° gennaio 1991, per i quali sia stato già definito il trattamento di trasferimento, si procederà a rideterminare il medesimo in base alla nuova normativa, effettuando conseguentemente gli eventuali conguagli.

   Medesima decorrenza viene riconosciuta alla disciplina di cui alla D.V. n. 4 annessa all'art.14, per spostamenti di singoli lavoratori disposti per motivi di servizio, all'interno dei medesimo Comune.

4) *<u>Spostamenti della sede nell'ambito del medesimo Comune</u> - Nel caso in cui si renda necessario procedere ad uno spostamento di sede di lavoro di un gruppo di lavoratori, pur rimanendo nell'ambito del medesimo Comune e qualora la nuova sede sia ubicata a distanza non inferiore a quattro chilometri dalla precedente sede, le Direzioni competenti dell'Ente ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali. L'Ente - ove non provveda direttamente al trasporto - concorderà con i singoli lavoratori interessati - eventualmente assistiti dalle strutture di cui all'art. 38 - la misura del concorso per le effettive maggiori spese di trasporto che i singoli lavoratori fossero costretti a sopportare in relazione a detto spostamento.*

Detto concorso sarà erogato nelle ipotesi in cui non trovi applicazione l'"equo indennizzo" di cui al 4° comma dell'art. 33, riò il trattamento di "pendolarità" di cui ai commi 21 ° e 23° dell'art. 14 C.c.l. (salva, in tale ultimo caso, la riconoscibilità per il periodo residuo al compimento dei cinque anni dallo spostamento di sede, dopo la cessazione del trattamento di "pendolarità") e sarà determinato secondo i seguenti criteri:

a) se esiste un servizio di collegamento pubblico, si farà riferimento alla differenza tra il costo dell'abbonamento che il dipendente sopportava in precedenza (o che avrebbe sopportato se si fosse avvalso del mezzo di trasporto pubblico) per recarsi dalla propria abituale abitazione alla precedente sede di lavoro e quello che è chiamato a sopportare per recarsi nella nuova sede;

b) laddove il servizio di collegamento pubblico non esista o non risulti utilizzabile, si farà riferimento ai chilometri effettivamente percorsi per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abituale abitazione alla nuova sede di lavoro, applicando la tariffa prevista dagli accordi compartimentali per le percorrenze, in regime di trasferta, superiori ai 12.000 km e riferite, convenzionalmente, alla classe nella quale rientrano gli autoveicoli aventi una cilindrata di 900 c.c.; dall'importo così determinato andranno, comunque, detratte le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla precedente sede di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori residenti in altro Comune, anzichè alla abituale abitazione, si farà convenzionalmente riferimento al luogo di ubicazione della precedente sedé di lavoro, applicando il trattamento di cui al punto b), senza peraltro detrarre le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla citata precedente sede.

Gli importi, determinati secondo i criteri sopra esposti, non sono rivalutabili e andranno erogati in misura mensile nell'ipotesi di cui al punto a) e per ogni giorno di effettiva presenza in servizio in quella di cui al punto b). Detta erogazione verrà effettuata per un massimo di anni cinque, o per periodi di durata inferiore qualora vengano meno le condizioni (oggettive o soggettive) che hanno dato luogo al concorso spese in parola.

Il trattamento di cui sopra verrà riconosciuto - ricorrendo gli stessi presupposti - anche a singoli lavoratori soggetti ad uno spostamento di sede per ragioni di servizio. Detto trattamento sarà concordato tra l'ENEL ed il lavoratore interessato, eventualmente assistito dalle strutture di cui all'art. 38.

Restano comunque in essere i trattamenti individuali e collettivi già definiti, sulla base di accordi locali, alla data di stipulazione del C.c.l. 21 febbraio 1989.

ACCORDO INTERPRETATIVO EX ART. 49 C.c.l. 1° agosto 1979
(verbale sindacale del 20 giugno 1980, modificato in sede di rinnovo del C.c.l. 22 aprile 1986)

Pendolarità - Compete ad un lavoratore, che fruisce del trattamento di pendolarità, il mantenimento della stessa, nel caso in cui sia vincitore di una nuova scelta nello stesso Comune in cui ha il posto di lavoro? - Al lavoratore in questione continua ad essere corrisposto il cosiddetto "trattamento di pendolarità" per un periodo massimo di 5 anni (4 anni per i trasferimenti avvenuti entro il 31 dicembre 1987) a decorrere dalla data originaria di inizio della corresponsione del trattamento medesimo.

Allegato 42b (F)

(Normativa valida fino al 31.12.2002)

Ex. Art. 14 – Trasferimenti – Traslochi – Cantieristi
(c.c.n.l. Federelettrica 9.7.96)

1. *Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio e per motivi disciplinari.*
2. *Il provvedimento di trasferimento che comporti il cambio della sede di lavoro deve essergli comunicato per iscritto e in tempo utile.*
3. *Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio, ove non sia possibile al lavoratore trovare un adeguato alloggio, o lo trovi ad un canone di fitto eccessivo, o l'Azienda non possa provvedervi direttamente, viene concordata tra l'Azienda stessa e il singolo interessato una opportuna*

indennità con l'eventuale assistenza delle Rappresentanze sindacali unitarie – RSU – se richiesto dal lavoratore o dall'organizzazione sindacale a cui l'interessato abbia conferito mandato.

4. *Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrono nella nuova destinazione.*

5. *Il lavoratore che non accetta il trasferimento e che venga licenziato mantiene il diritto al trattamento di quiescenza e al preavviso.*

6. *Al lavoratore trasferito al di fuori del territorio del Comune è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendere con l'Azienda e con la eventuale assistenza delle Rappresentanze sindacali unitarie – RSU – se richiesta dal lavoratore o dell'organizzazione sindacale a cui l'interessato abbia conferito mandato.*

7. *Gli è dovuta inoltre una diaria equivalente ad una mensilità di stipendio. Al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva, equivalente complessivamente a 6 giornate di stipendio, per ogni persona di famiglia convivente a carico che con lui si trasferisca.*

8. *Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.*

9. *Al lavoratore trasferito a sua domanda, non compete il trattamento di cui sopra.*

10. *Il lavoratore che viene trasferito per motivi disciplinari ha diritto soltanto al rimborso delle spese di trasferimento. Ove egli non accetti il trasferimento, è considerato dimissionario.*

11. *Al lavoratore trasferito non a domanda, per il quale venga risolto il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto spettategli, anche quello in atto per trasferimento per ragioni di servizio, purché egli si trasferisca effettivamente, entro un anno dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo.*